



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | VOZZA | VITO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | VIOLA | ENRICO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

UDIENZA DEL

05/11/2010

ore 09:00

SENTENZA

N°

574

PRONUNCIATA IL:

5.11.2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 SET 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA



Il Segretario
IL SEGRETARIO
Mag. Claudio RICCHIUTI

- sul ricorso n° [redacted]
depositato il 08/02/2003

- avverso AVVISO LIQUIDAZIONE E IRR. SANZIONI n° [redacted] SUCCESSIO
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 1

proposto dal ricorrente:

difeso da:
MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

COPIA USO STUDIO

RGR. [REDACTED]/03 [REDACTED] [REDACTED]

Viene proposto ricorso contro l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni n. [REDACTED] con il quale l'Agenzia delle Entrate ufficio di Taranto 1) per la dichiarazione di successione [REDACTED] in morte di [REDACTED] Luigi richiede imposta di successione globale principale in euro [REDACTED]

Il ricorrente contesta l'operato dell'Agenzia perché la stessa nella liquidazione non ha tenuto conto delle rettifiche di valore di alcuni cespiti e della riduzione del valore complessivo, apportate nelle dichiarazioni presentate successivamente alla prima e dei versamenti già eseguiti.

Chiede pertanto il ricorrente l'annullamento dell'atto notificato, il riconoscimento dei versamenti eseguiti ed il rimborso delle somme che eventualmente fosse costretto a versare nelle more del giudizio.

L'Agenzia delle Entrate ufficio di Taranto 1) è costituita in atti e ritenendo infondata ed illegittima la domanda attorea, chiede il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza odierna per il ricorrente è presente il dr. Vito Montanaro. Per l'Agenzia delle Entrate è presente il dr. Carmine Loscialpo. Ambedue i difensori si riportano ai propri atti ed alle richieste già espresse.

Esaminati gli atti nella camera di consiglio odierna, la Commissione deve osservare che dal controllo delle denunce di successione presentate e depositate in fascicolo, si rileva che risulterebbe liquidata l'ultima [REDACTED] presentata nell'anno 2000.

L'analisi dei cespiti ragguagliati alla liquidazione però non ha alcuna corrispondenza, così come gli elementi esposti nella liquidazione non trovano riscontro in alcuni degli importi esposti nelle due dichiarazioni precedenti e neppure in eventuali accorpamenti o aggiornamenti eseguiti.

L'avviso di liquidazione è chiaramente illegittimo ed incomprensibile e deve essere posto nel nulla perché in esso l'Agenzia non ha reso la motivazione prevista ed obbligatoria per legge per gli atti della pubblica amministrazione e dalla quale deve potersi comprendere l'iter logico-giuridico utilizzato dall'impositore per giungere alla richiesta.

Nell'atto richiamato, come già riferito, nulla può essere compreso e, considerato anche il sostanziale disinteresse dell'Amministrazione Finanziaria rilevato nelle deduzioni, all'atto non può essere confermato alcun valore giuridico.

Risultando agli atti documentazione probante tre versamenti di imposte già eseguiti per complessive lire [REDACTED] se ne deve disporre il rimborso perché gli stessi versamenti non trovano accostamento con alcun importo dovuto per imposta.



Reg. 1003 f. 2-

L'importanza della materia è valido motivo per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La Quinta Sezione della Commissione Tributaria provinciale di Taranto, definitivamente pronunciando, così provvede.

==in accoglimento del ricorso:

**dichiara nullo l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni opposto;

**dispone che l'Agenzia delle Entrate Taranto rimborsi al ricorrente l'importo di lire indebitamente e senza titolo trattenuto e con gli interessi di legge dal giorno del versamento al giorno dell'effettivo integrale soddisfo.

==compensa le spese.

Così deciso il giorno 5/11/2010

IL GIUDICE RELATORE
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE
(Vito Vozza)

